



ORDINANZA BALNEARE 2025

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 e ss.mm.ii., recante norme per la "Disciplina della tutela e dell'uso della costa" e, in particolare l'art. 6, comma 1, lett. b), che attribuisce alla competenza della Regione la disciplina dell'utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative mediante Ordinanza amministrativa;

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 228 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494, di "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., relativo all'attivazione della Legge n. 88/2001, relativa a "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 e ss.mm.ii., "Disciplina delle strutture ricettive ex art. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro";

VISTA la legge 04.01.1990 n. 1, art. 4, comma 6, la L. 17.08.2005 n.174, art. 2, comma 4 e la D.G.R. 06.07.2016 n. 983; **VISTA** la Legge 3 aprile 2001, n. 120 e ss.mm.ii., "Uttico dei defilatori semi-aeromobili in ambiente extraspaziale"; **VISTA** la Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3, recante "Norme per l'adattamento al contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"; **VISTO** il Regolamento regionale 6 aprile 2005, n. 20, "Art. 40 della legge regionale 4 agosto 2004 n. 14 – standards, regolisti e dotazioni minime degli stabilimenti e delle spiagge attrezzate"; **VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale"; **VISTA** la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. (legge finanziaria 2007); **VISTO** il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e ss.mm.ii., di "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE"; **VISTO** il Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 171, recante il codice della nautica da diporto"; **VISTO** il Decreto ministeriale 30 marzo 2010, n. 97, recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione"; **VISTO** la D.G.R. n. 233/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avendo ad oggetto "Concessioni demaniali marittime temporanee di breve periodo" e D.A. n. 359/2024 della Sezione Demanio e Patrimonio, avendo ad oggetto "Autorizzazioni per manifestazioni sportive di brevissima durata"; **VISTA** la Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56, recante "Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione"; **VISTA** la D.G.R. n. 906/2021, di approvazione delle "Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge"; **VISTA** la nota prot. n. 29394 del 27.04.2023 della Direzione Marittima di Bari ed i relativi allegati, con cui si indicano le innovazioni per gli aspetti riguardanti il servizio di salvamento in mare e la sicurezza della balneazione;

VISTA la D.G.R. n. 822/2022 di approvazione delle "Linee guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate"; **VISTA** la nota n. 29394 del 27.04.2023 della Direzione Marittima di Bari ed i relativi allegati, con cui si indicano le innovazioni per gli aspetti riguardanti il servizio di salvamento in mare e la sicurezza della balneazione;

VISTA la riunione con la Direzione Marittima di Bari, tenutasi il giorno 11.12.2024;

VISTA la nota prot. n. 153681 del 25.03.2025, con cui la bozza dell'Ordinanza balneare è stata sottoposta all'attenzione della Direzione Marittima di Bari, di ANCI Puglia, di ARPA Puglia, delle organizzazioni di categoria delle imprese del settore turistico e delle associazioni porticate di interessi diffusi a tutela dell'ambiente, degli Enti gestori delle Aree Marine Protette ricadenti sul territorio regionale nonché, per la Regione Puglia, del Dipartimento Welfare, del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e del Dipartimento Ambiente – Paesaggio, ai fini dell'acquisizione di eventuali contributi;

VALUTATE e, ove possibile, valorizzate le osservazioni ed i contributi preventivi;

RITENUTO essere emanare disposizioni per disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriali, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti, al fine di garantire l'omogeneizzazione nell'ambito del littorio marittimo dei Comuni costieri della Regione Puglia, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di gestione delle amministrazioni comunali;

ORDINA

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza disciplina l'esercizio delle attività delle strutture turistico-ricreative sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale della Regione Puglia, nonché l'uso del bene demaniale marittimo connesso specificatamente alla stagione balneare.

2. Le prescrizioni della presente Ordinanza valgono, altresì, per le attività balneari svolte dalle strutture turistico-ricreative su aree private, comunque connesse al demanio marittimo, comprese quelle di noleggio ombrelloni e lettini.

3. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre, periodo in cui viene effettuato il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, in conformità a quanto stabilito dal Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.

4. Dal 1° maggio al 30 settembre, per 24 ore al giorno, è riservata ordinariamente alla balneazione la zona di mare fino alla distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco, salvo diversi limiti fissati dall'Autorità Marittima.

ART. 2

NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE ZONE DEL MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare, ivi incluse l'individuazione degli ambiti riservati alla balneazione e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare connessi con l'utilizzo dello spazio aereo sovrastante ad essi, ivi incluse l'individuazione degli ambiti interdetti al volo in funzione della sicurezza dei bagnanti e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) territorialmente competente.

2. Le postazioni di salvamento, in quanto presidi di sicurezza, non sono oggetto di concessione demaniale.

3. L'obbligo di allestire e manutenere i corridoi di lancio – secondo le modalità e caratteristiche disciplinate con Ordinanze delle Autorità Marittime competenti – spetta ai Comuni costieri per le esigenze di pubblico uso. I Comuni costieri consentono altresì la predisposizione dei corridoi di lancio ai soli concessionari per le attività di noleggio di imbarcazioni e natanti in genere ad attività ricreative e sportive, in relazione alle specifiche attivita oggetto di concessione.

4. L'Autorità Marittima disciplina i corridoi di avvicinamento per l'accesso alle grotte costiere, fermo restando l'accertamento delle condizioni di sicurezza da parte dell'Autorità competente, nonché eventuali limitazioni e divieti imposti dagli Enti gestori delle Aree Marine Protette.

ART. 3 ZONE IN CUI È VIETATA LA BALNEAZIONE

1. Oltre che nelle zone vietate per legge, la balneazione è VIETATA:

- a. nelle zone interdette con Ordinanza dell'Autorità Marittima territorialmente competente;
- b. nelle zone, permanentemente o temporaneamente, sottoposte a divieto di balneazione con apposita Ordinanza delle Autorità comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche in lingua inglese, posizionati a cura dei Comuni stessi;
- c. nelle zone classificate "A" di riserva integrale delle Aree Marine Protette ricadenti nel territorio regionale.

ART. 4 PRESCRIZIONI SULL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO

1. Sulle aree demaniali marittime della costa pugliese, è VIETATO:

- a. campeggiare con tende, gazebo, roulotte, camper e altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo;
- b. abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere (compresi i mozziconi di sigarette), sia pure contenuti in buste;
- c. creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
- d. transitare e/o sostenere con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell'ordine o di pubbliche Amministrazioni/Enti con specifiche competenze in aree demaniali, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strutturalmente necessari alle relative operazioni, nonché degli ausili utilizzati dai disabili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate;
- e. effettuare riparazioni su apparti motori o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, in violazione alle norme ambientali;
- f. accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate. È sempre consentito, sulle spiagge e sulle aree demaniali, introdurre alimenti e bevande per il consumo proprio e/o dispositivi medici di emergenza negli opportuni contenitori (es. borse termiche), nonché consumare alimenti/bevande anche se non acquistati in loco, nel rispetto del decor dell'ambiente costiero;
- g. mettere in pratica qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunali e gli habitat naturali ivi esistenti;
- h. utilizzare attrezzature balneari solo dal tramonto;
- i. lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi autorizzati, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvamento;
- j. lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- k. organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle strutture balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all'inquinamento acustico;
- l. occupare, con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura, la fascia di spiaggia, ampia non meno di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di parcheggio. Tuttavia:

 - i mezzi di soccorso, ove per ragioni oggettive non possono sostenere in acqua o nella zona di arene a ridosso della battigia, sono esclusi dal precedente divieto;
 - in presenza di areni di profondità ridotta, la fascia di spiaggia destinata al libero transito può essere eccezionalmente rimodulata dal Comune, previa acquisizione del parere vincolante dell'Autorità Marittima, fino al limite di metri 3 dalla battigia;
 - il concessionario frontista è tenuto a rispettare e a far osservare la predetta prescrizione;
 - le distanze di cui sopra sono riferite alla linea di battigia;

- m. praticare qualsiasi gioco, sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone sull'opposto delle aree attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari sui quali grava, comunque, l'obbligo di stipulare apposita assicurativa;
- n. tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13:30 e le ore 16:00, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità drammatici mediante altoparlanti. È altresì, fatto divieto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull'arenile;
- o. esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi di gruppo, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione del Comune;
- p. effettuare l'attività di estetica (es. massaggiatori), l'attività di acconciatori, l'attività di tatuatori e piercing; presso le strutture balneari le suddette attività possono essere svolte solo in appositi ambienti dedicati e previa acquisizione delle autorizzazioni sanitarie e commerciali previste dalla normativa vigente e specifica integrazione nell'attivo concessionale;
- q. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di materiale pubblicitario, nonché l'impiego di megafoni, di altoparlanti o di analoghi mezzi di propaganda acustica;
- r. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e a salvaguardia della vita umana in mare;
- s. effettuare, durante il periodo di apertura obbligatoria, lavori di straordinaria manutenzione e/o interventi soggetti a titolo abilitativo di natura edilizia che interessino opere di difficile rimozione, salvo che l'intervento non sia finalizzato al ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili, fermo restando, in tale ultima circostanza, l'inoltro di apposita comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente riportante il periodo di effettuazione dei lavori e l'indicazione dell'evento eccezionale ed imprevedibile che ha comportato l'effettuazione dell'intervento di ripristino;
- t. asportare le biomasse vegetali spiaggiate (le fanerogame Posidonia oceanica e Cymodocea nodosa, oltre alle macroalghe), in quanto "ripari" naturali delle spiagge. Restano salve le attività disciplinate dalle "Linee Guida per la gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate" di cui alla D.G.R. n. 822/2022;
- u. svolgere attività che possano pregiudicare la nidificazione e schiava delle uova delle specie protette Caretta-Caretta e Fratino (Chelidurus alexandrinus). Restano salve le attività disciplinate dalle "Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge" approvate con D.G.R. n. 657/2020 e modificate con D.G.R. n. 906/2021;
- 2. Sulle aree demaniali marittime pugliesi, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l'ambiente marino, è vietato l'utilizzo di materiale monouso per alimenti (piatti, bicchieri, posate, cannuccie) che non sia realizzato in materiale biodegradabile e compostabile.
- 3. L'attività di sorvolo del demanio marittimo e delle zone di mare riservate alla balneazione è disciplinata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).

ART. 5

DISPOSIZIONI SULLA FRUIBILITÀ E IL DECORO DELLE SPIAGGE LIBERE

1. I Comuni costieri hanno l'obbligo:

- a. di assicurare sulle spiagge libere l'igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, anche attraverso l'installazione di cartelli e avvisi tesi a sensibilizzare a non abbandonare i rifiuti;
- b. di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia e sistemazione per la loro regolare percorribilità;
- c. di installare idonei segnali di "divieto con eccezioni" in corrispondenza dei varchi e degli accessi carriabili, al fine del rispetto della prescrizione di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. d);
- d. compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale:

 - di garantire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 metri (tale distanza, tenuto conto della morfologia naturale e antropica dei luoghi, deve essere effettivamente percorribile), nonché di promuovere, qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo, l'attività amministrativa finalizzata alla realizzazione degli accessi con le medesime modalità. Gli

accessi pubblici e le spiagge libere dovranno essere segnalati per mezzo di apposita cartellonistica tipo in formato A2 (59,4 cm x 42 cm), allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it;

3. I fine di agevolare la balneazione dei tratti di costa sui quali insistono opere di difesa trasversali o radenti, i Comuni possono allestire

• di predisporre, ai fini della concreta fruibilità delle spiagge libere e del mare territoriale anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, con apposite pedane amovibili;

• di installare sufficienti ed idonei servizi igienici.

2. nelle spiagge libere la sicurezza della balneazione è disciplinata dall'ordinanza del Capo del Circondario Marittimo, a cui si rimanda.

3. Al fine di agevolare la balneazione dei tratti di costa sui quali insistono opere di difesa trasversali o radenti, i Comuni possono allestire

• di predisporre, ai fini della concreta fruibilità delle spiagge libere e del mare territoriale anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, con apposite pedane amovibili;

• di installare sufficienti ed idonei servizi igienici.

4. Sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56. I Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero dalla presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta legge.

5. Nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo è consentito effettuare passeggiate sulla battigia con cavalli, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima territorialmente competente con preavviso di almeno 48 ore. L'accesso e la permanenza con cavalli sulle medesime, previa nota olla dell'Autorità Marittima territorialmente competente ai fini della sicurezza, idonei percorsi di transito libero ed a stazione di salvamento ad uso pubblico indistinto, mediante tavolini e/o pedane in legno che favoriscono l'accesso al mare.

6. Sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56. I Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero dalla presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta legge.

7. I Comuni, in materia di manutenzione stagionale delle spiagge, operano nel rispetto delle indicazioni di cui alle Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge approvate con D.G.R. n. 657/2020 e modificate con D.G.R. n. 906/2021.